

REGIONE BASILICATA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI A SERVIZIO DELLO SVILUPPO AGRICOLO E RURALE LUCANO

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Principi e criteri direttivi nello svolgimento dell'azione amministrativa

1. La presente legge detta disposizioni di razionalizzazione e di rafforzamento dell'azione amministrativa regionale a servizio del sistema agricolo ed agroalimentare, in coerenza con la programmazione per lo sviluppo rurale in ambito comunitario e con la politica agricola nazionale.
2. L'azione delle strutture amministrative regionali, per le finalità di cui al presente articolo, si svolge nel rispetto dei principi generali dell'attività amministrativa definiti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e risponde al principio della distinzione e del raccordo tra indirizzo politico, posto in capo al governo regionale, ed autonomia gestionale, affidata agli organi di vertice delle strutture dipartimentali e degli enti regionali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11.
3. L'azione amministrativa delle strutture regionali dev'essere altresì svolta nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, nei confronti degli enti locali, nonché, sempre al fine di consentire la piena applicazione dell'articolo 118 della Costituzione, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

4. L'organizzazione delle strutture amministrative regionali di cui alla presente legge, in coerenza con i principi definiti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., assicura altresì:
- a. il migliore uso delle risorse umane e la valorizzazione delle professionalità interne alla pubblica amministrazione regionale;
 - b. l'ottimale attuazione del Programma di Sviluppo Rurale di cui al regolamento CE n. 1698/05, nonché degli altri strumenti di programmazione nei settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, operativi sul territorio regionale;
 - c. l'aderenza alle indicazioni procedurali fornite dal Titolo VI del reg. CE n. 1698/05, in materia di gestione, controllo ed informazione nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale;
 - d. l'aderenza alle indicazioni del reg. CE n. 1290/05 relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune, con particolare riguardo al riparto di competenze in ambito FEASR tra organismo pagatore e struttura regionale;
 - e. la verifica dei risultati della dirigenza in linea con quanto indicato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

TITOLO II
Riordino delle strutture amministrative regionali

CAPO I
Dipartimento per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale
ALSIA – ARBEA – Consorzi di Bonifica

Art. 2

Dipartimento per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1998, n. 18, la struttura dipartimentale dell'Assessorato per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale esercita le funzioni amministrative assegnate alla Regione relativamente:
 - a) alla programmazione regionale;
 - b) al coordinamento dell'attività degli enti strumentali;
 - c) all'armonizzazione ed al raccordo dell'attività degli Enti locali;
 - d) alla tutela degli interessi unitari di carattere regionale;
 - e) alla vigilanza, monitoraggio e controllo;
 - f) all'esecuzione dei programmi di intervento regionale per i settori agricolo, agroalimentare, forestale e montano, definiti ai sensi del Programma Regionale di Sviluppo.

2. Con Delibera della Giunta regionale, da adottarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'organizzazione della struttura dipartimentale di cui al comma 1, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) articolazione del Dipartimento per politiche;
 - b) rispetto di quanto previsto dai commi 721, 722 e 723 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), relativamente alla riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, assicurando la riduzione di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali attualmente previste in capo alla struttura dipartimentale;
 - c) gestione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale anche attraverso uffici di progetto;
 - d) coordinamento delle attività di promozione;
 - e) coordinamento delle azioni nel campo della ricerca e della sperimentazione agricola regionale;
 - f) vigilanza sull'attività dei Consorzi di Bonifica.
3. Con la medesima Delibera di cui al comma precedente la denominazione "Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana" viene sostituita dalla denominazione "Dipartimento per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale".

Art. 3
ARBEA

1. L'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura - A.R.B.E.A. è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2001, n. 15 e s.m.i..
2. L'A.R.B.E.A. - individuata quale Organismo Pagatore dal Programma di Sviluppo Rurale di cui alla D.G.R. n. 678/2007 – entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la propria pianta organica al fine di ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006. Il provvedimento con cui l'Agenzia adotta la nuova pianta organica è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma

2, lettera c) della L.R. n. 11/06.

Art. 4
ALSIA

1. Alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 38 e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 3, i commi 3 e 4 sono così sostituiti:

“3. L' Agenzia opera al fine di favorire l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo razionale delle imprese agricole. In particolare essa persegue le seguenti finalità istituzionali:

- a) sostegno del miglioramento strutturale delle imprese agricole;*
- b) orientamento produttivo agli imprenditori agricoli per la migliore conduzione e gestione delle imprese;*
- c) diffusione della cultura d'impresa nel settore agricolo ed agroalimentare;*
- d) trasferimento delle innovazioni alle imprese agricole, forestali ed agroalimentari;*
- e) consulenza ed assistenza alle imprese agricole, forestali ed agroalimentari per l'introduzione di innovazioni tecnico – produttive finalizzate alla tutela della salute degli operatori, alla salvaguardia dell' ambiente naturale ed al risparmio energetico;*
- f) supporto allo sviluppo delle organizzazioni di produttori e loro forme associate;*
- g) attuazione di politiche comunitarie, statali e regionali nell' ambito delle indicazioni della Regione;*
- h) completamento della dismissione dei beni provenienti*

dalla riforma fondiaria.

4. L'Agenzia esercita le proprie attribuzioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive sull'attività impartite dalla Giunta regionale e, per essa, dall'Assessore per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale”.

b) L'articolo 4 è così sostituito:

“4. Compiti dell'ALSIA

1. L' Agenzia, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, svolge i seguenti compiti:

- a) elabora ed attua iniziative per favorire la competitività delle imprese agricole, anche attraverso il trasferimento delle innovazioni, nonché la sostenibilità ambientale dell'attività agricola;*
- b) gestisce i sistemi di informatizzazione e di informazione regionale finalizzati allo sviluppo agricolo;*
- c) eroga servizi di supporto e specialistici a favore delle imprese agricole ed agroalimentari, ivi compresi i servizi di informazione agro - meteorologica, di analisi geofitoagricole, irrigui, di lotta antiparassitaria con particolare riferimento a quella biologica;*
- d) cura l'informazione di mercato in favore delle imprese agricole;*
- e) attua iniziative, di concerto con i competenti Dipartimenti della Regione, per la progettazione e la gestione di corsi finalizzati all'aggiornamento ed alla specializzazione dei propri tecnici operanti nel sistema dei servizi di sviluppo agricolo;*
- f) partecipa e dà attuazione a progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario in materia di*

commercializzazione di prodotti agricoli, servizi di sviluppo agricolo e formazione professionale;

g) elabora e propone ai soggetti istituzionalmente competenti progetti di adeguamento strutturale delle imprese del settore agricolo ed agroalimentare;

h) su indicazione dell'Assessore alle Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale attua specifiche misure di regolamenti comunitari curandone la progettazione programmatica e la realizzazione operativa;

i) realizza la dismissione dei beni della riforma fondiaria, fino ad esaurimento delle relative attività;

j) esegue ogni altro compito e funzione ad essa delegata dalla Regione e coerente con le finalità di cui all'articolo 3."

c) L'articolo 16 "Commissione tecnico-scientifica" è soppresso.

Art. 5 *Consorzi di Bonifica*

1. Alla legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2:

1. dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "*1-bis. Le direttive programmatiche di cui al comma 1 promuovono la sinergia e la valorizzazione delle misure di sviluppo rurale adottate in attuazione del regolamento CE n. 1698/2005 in rapporto agli interventi del Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale.*";

2. il comma 4 è soppresso.

b) L'articolo 3 è così sostituito:

“Ambiti territoriali della bonifica – Consorzio Unico Regionale

1. *Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione del territorio rurale, tutto il territorio regionale classificato di bonifica è riunito in un unico ambito territoriale, denominato comprensorio di bonifica.*
2. *Sul comprensorio di bonifica è istituito il Consorzio di bonifica Unico Regionale, ente pubblico economico che opera secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.*
3. *L'ambito territoriale del Consorzio di bonifica Unico Regionale coincide con quello dei Consorzi di Bonifica esistenti all'entrata in vigore della presente legge.*
4. *All'interno del comprensorio di bonifica sono delimitate tre aree funzionali omogenee, in relazione alle caratteristiche del territorio ed alle funzioni esercitate dal Consorzio di bonifica ai sensi della presente legge.*
5. *Eventuali modifiche della delimitazione del comprensorio di bonifica non eccedenti il 10% del territorio possono essere operate con deliberazione della Giunta Regionale, previa acquisizione del parere delle Province, dei Comuni e del Consorzio di bonifica. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non espresso nei 60 giorni successivi alla richiesta. Se le modifiche eccedono il limite predetto la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale provvede alla nuova delimitazione del comprensorio di bonifica; la proposta di delimitazione è trasmessa per il parere ai Comuni ed alle Province. I Comuni e le Province formulano osservazioni entro 60 giorni dalla richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente. La Giunta Regionale, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni ricevute, approva la proposta definitiva di delimitazione, con l'allegata cartografia, e dispone la sua pubblicazione sul BUR.*

6. *La pubblicazione sul B.U.R. della presente legge o, successivamente, della Delibera di Giunta di modifica della delimitazione del comprensorio di bonifica produce gli effetti di cui all'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.*”

c) All'articolo 4:

1) il comma 1 è così sostituito: *“1. Il Piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale, redatto per il comprensorio di bonifica tenendo conto delle Direttive programmatiche di cui all'articolo 2, individua e disciplina le azioni e gli interventi demandati alla competenza del Consorzio di bonifica Unico Regionale ed ha la durata di sei anni salvo che per gli interventi che motivatamente debbano interessare un arco temporale di più ampia durata.”*;

d) All'articolo 9:

1) al comma 5, dopo le parole: *“ mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convenzioni di cui all'alinea successivo”* è aggiunta la seguente frase *“che vanno determinati in funzione della quantità di acqua scaricata nei predetti canali”*;

2) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente *“11. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo consortile inferiore al valore minimo iscrivibile a ruolo, ai sensi della normativa vigente, è riscosso tramite avviso di bonario di pagamento o tramite ruolo pluriennale, quest'ultimo emesso al raggiungimento del minimo di legge.”*

e) All'articolo 10, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: *“ 5) il Comitato di Coordinamento;”*;

f) All'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: *“dal Consiglio Regionale”*, sono sostituite dalle seguenti: *“dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare”*.

2) al comma 5, le parole: “e l'inoltro al Consiglio”, sono sostituite dalle seguenti: “e l'approvazione”.

g) All'articolo 16:

1) il comma 1 è così sostituito: “1. Il Consiglio dei delegati è composto da 15 membri di cui 12 eletti dall'Assemblea nel suo seno, secondo le norme di cui al precedente art. 14, e 3 membri di diritto, nominati dalla Regione Basilicata, prescelti fra gli amministratori dei Comuni, Province e Comunità Montane rientranti anche parzialmente nel comprensorio di bonifica.”

2) il comma 2 è soppresso;

3) al comma 3, lettera a), le parole: “il Vice Presidente e i componenti il Comitato di Coordinamento” sono soppresse.

h) L'art. 17 è soppresso.

i) All'articolo 18:

1) il comma 2 è soppresso;

2) al comma 3, le parole: “dal Vice Presidente”, sono sostituite dalle seguenti: “dal Consigliere più anziano”.

l) All'articolo 19:

1) al comma 1, lettera b) sono soppresse le parole “sentito il Comitato di Coordinamento”;

2) al comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: “al Comitato di Coordinamento che lo adotta per la successiva trasmissione”;

3) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente lettera “d) designa 3 dirigenti chiamati a sovrintendere alle tre Aree funzionali omogenee di cui all'art. 3, comma 3”.

m) All'articolo 21:

1) al comma 1, sono sopresse le parole: *” adottato dal Comitato di Coordinamento e”*;

2) al comma 2, sono sopresse le parole: *“del Comitato di Coordinamento, nella quale sono indicati gli obiettivi della gestione, e da quella”*.

n) All'articolo 24, il comma 3 è così sostituito: *“3. Il Controllo di gestione è affidato ad apposita struttura amministrativa del Consorzio, che risponde direttamente al Consiglio dei delegati. Con apposita convenzione il Consorzio può affidare alle strutture di controllo interno della Regione Basilicata i compiti di cui al presente articolo.”*

o) All'articolo 25, comma 3, lettera a) le parole: *“del Comitato di Coordinamento”*, sono sostituite dalle seguenti: *“predisposta dal Direttore generale”*;

p) L'art. 33 è così sostituito:

“Norme transitorie

1. *Il Consorzio di Bonifica Unico Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della delibera di delimitazione del comprensorio di bonifica di cui all'art. 3, attiva le procedure per l'elezione degli organi. Il coordinamento delle procedure necessarie alla prima elezione degli organi successiva alla istituzione del Consorzio di Bonifica Unico Regionale è assicurato da un Dirigente del Dipartimento per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale appositamente designato con Delibera di Giunta Regionale su proposta dell'Assessore al ramo.*
2. *Il Consorzio provvederà ad approvare il proprio Statuto, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, entro 90 giorni dall'insediamento dei nuovi organi; qualora tale termine non venga rispettato la Giunta Regionale, con propria deliberazione, provvederà a*

nominare un Commissario straordinario con il compito di predisporre il predetto Statuto.

- 3. Il personale che al momento della istituzione del nuovo Consorzio risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze del Consorzio Regionale, sentite le rappresentanze sindacali, nei contingenti numerici realmente rispondenti alle effettive necessità dell'Ente.*
- 4. Il Consorzio unico regionale, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alle Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previa apposita verifica di professionalità, può procedere all'inquadramento nei propri ruoli del personale operaio in servizio presso i consorzi con almeno centocinquanta giornate annue, in servizio da almeno cinque anni.*
- 5. Tutte le le volte in cui nella presente legge si menzionano i "consorzi", il riferimento è da intendersi al "Consorzio Unico Regionale" di cui al precedente articolo 3."*

CAPO II

Disciplina del personale e semplificazione amministrativa

Art. 6

Ruolo unico del personale regionale – settore agricoltura

1. Nell'ambito dei ruoli del personale regionale è istituito il ruolo unico del personale regionale – settore agricoltura in cui confluiscono il personale della struttura dipartimentale, dell'ARBEA e dell'ALSIA.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, tramite l'Assessore per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, previo espletamento delle procedure di informazione sindacale, attua il piano di redistribuzione del personale del ruolo unico del personale regionale – settore agricoltura tra le strutture e gli enti di cui al presente Titolo.
3. Il passaggio del personale del ruolo unico da una struttura all'altra, nell'ambito di quelle indicate nel presente Titolo, è disposto con Delibera di Giunta su proposta dell'Assessore per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, sentiti sia il vertice amministrativo della struttura destinataria dell'unità di personale, sia la struttura in cui l'unità presta servizio.
4. La procedura di cui al comma 3 è oggetto di informazione sindacale ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

Art. 7

Formazione del personale

1. La Struttura dipartimentale di cui all'articolo 2 attiva specifiche attività di formazione e riqualificazione del personale oggetto delle procedure di redistribuzione di cui all'articolo precedente.
2. Con delibera della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alle Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di riqualificazione del personale del Consorzio

Agrario Regionale della Lucania e di Taranto, collocato in mobilità ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, da ricollocare presso le strutture regionali, nei limiti finanziari stabiliti con l'annuale legge finanziaria regionale.

Art. 8

Procedure di semplificazione dell'azione amministrativa

1. In attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le strutture amministrative regionali attivano ogni collaborazione con il gestore del Registro delle imprese di cui alla legge n. 580 del 1993 al fine di evitare alle imprese la richiesta di documentazione che può essere desunta dalle dichiarazioni riportate nel predetto Registro.
2. Per i procedimenti amministrativi relativi all'attuazione di regolamenti comunitari che prevedano la partecipazione, anche per la fase dei controlli, di più strutture amministrative regionali, è fatto obbligo alla struttura responsabile del procedimento di attivare ogni azione di coordinamento amministrativo per evitare aggravii burocratici per le imprese, anche attraverso apposite conferenze di servizi.
3. La semplificazione amministrativa costituisce parametro di valutazione dell'attività del personale con incarico dirigenziale della Regione.

TITOLO III
**Attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e
animazione del territorio**

Art. 9
Principi

1. La regione sostiene la sussidiarietà orizzontale attraverso lo sviluppo di servizi offerti da soggetti privati, nei limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01).
2. L'animazione del territorio è funzione essenziale per lo sviluppo competitivo e sostenibile del territorio regionale: a tal fine la Regione favorisce l'attività associativa in funzione di un'animazione strutturata, democratica e dinamica del territorio, secondo criteri e modalità che saranno determinati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, con apposita Delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale.
3. La Regione assicura la partecipazione delle realtà animatrici del territorio alle fasi di programmazione ed allo svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 10
Organizzazioni di Produttori

1. La Regione riconosce e promuove la costituzione di Organizzazioni di Produttori e di loro forme associate finalizzate a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato.
2. Le Organizzazioni di Produttori e le loro forme associate, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2005, nonché ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio del 28 ottobre 1996, n. 2200/96, possono essere soggetti attivi nella fornitura di servizi reali ai soci nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo di cui alla legge regionale

n. 29 del 2001.

3. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge la Regione provvede all'adeguamento della normativa regionale in materia.

Art. 11

Associazioni di Allevatori

1. Le Associazioni di Allevatori che svolgono le funzioni connesse con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici sono soggetti attivi nella fornitura di servizi reali ai soci nell'ambito dei servizi di sviluppo agricoli di cui alla legge regionale n. 29 del 2001.
2. La Regione promuove, anche attraverso la modifica dei meccanismi di sostegno finanziario, la fornitura di servizi di sviluppo al settore zootecnico realizzata da soggetti attivi operanti esclusivamente su tutto il territorio regionale.

Art. 12

Distretti rurali e agroalimentari di qualità

1. I distretti rurali ed agroalimentari di qualità di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 partecipano alla promozione ed al sostegno delle iniziative e dei programmi di sviluppo su base locale tesi a rafforzare l'identità territoriale e la competitività economica.
2. Con Delibera di Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridefinite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti di cui al comma 1, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

3. Con l'entrata in vigore della Delibera di cui al comma 2 è abrogata la Delibera della Giunta regionale 27 ottobre 2003, n. 1931: i distretti riconosciuti con le procedure di cui alla predetta DGR n. 1931/03, al fine di mantenere il riconoscimento, dovranno adeguarsi ai nuovi criteri individuati entro un termine perentorio che verrà indicato nella Delibera di cui al comma precedente.
4. Nelle more dell'emanazione del decreto applicativo dell'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i distretti rurali e agroalimentari di qualità possono presentare alla Giunta regionale progetti di semplificazione amministrativa finalizzati a:
 - a) favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti;
 - b) facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie: a tal fine le imprese che aderiscono ai distretti possono presentare le istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo.
5. I progetti di cui al comma 4 sono valutati dal Dipartimento per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale e, qualora approvati con apposita Delibera, sono attuati anche attraverso specifiche conferenze di servizi tese a garantire la maggiore speditezza amministrativa dei progetti.
6. I bandi pubblici relativi all'attuazione delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 prevedono la possibilità di presentazioni comuni di domande da parte dei distretti di cui al comma 1, nonché la possibilità per le imprese aderenti al distretto di poter assolvere ad obblighi documentali anche attraverso le strutture distrettuali.

ART. 13

Gruppi di Azione Locale

1. I Gruppi di Azione Locale sono partenariati pubblico-privati attivi sul piano locale dotati di potere decisionale per l'elaborazione e l'attuazione

di Strategie di Sviluppo Locale (relative anche a progetti di cooperazione) destinate ai territori rurali definiti a livello regionale. Le strategie associative di sviluppo locale attuate dai GAL promuovono un approccio multisettoriale basato sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale e sul collegamento in rete di più partenariati locali.

2. Oltre ai GAL già abilitati per le iniziative Leader II e Leader+ possono costituirsi nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici su base locale presenti nel territorio considerato.
3. I GAL partecipano alle attività di promozione ed ai programmi di sviluppo.

TITOLO IV

Coordinamento delle politiche per la competitività, la multifunzionalità e la sostenibilità ambientale

Art. 14

Competitività e multifunzionalità delle imprese agricole e forestali

1. I Comuni determinano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, procedure amministrative semplificate per favorire:
 - a) il maggiore accesso degli imprenditori agricoli alla vendita diretta su suoli pubblici, anche mediante l'istituzione di mercati degli agricoltori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) lo svolgimento nelle imprese agricole di visite didattiche e informative, nonché di lavorazioni artigianali connesse con le tradizioni rurali;
 - c) il rilascio di autorizzazioni per la ristrutturazione degli immobili aziendali rurali ai fini dello sviluppo della multifunzionalità agricola;
 - d) il rilascio di autorizzazioni per uso ricreativo e didattico dei boschi comunali in favore degli imprenditori agricoli per attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
 - e) lo svolgimento dell'attività agrituristica, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, nonché dell'ospitalità rurale ai sensi dell'articolo 23 della legge 27 marzo 2001, n. 122, così come disciplinate dalla legge regionale 25 febbraio 2005, n. 17;
 - f) lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico ed alla promozione di prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 228/01.

2. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le linee di indirizzo per la semplificazione amministrativa dell'attività di controllo delle Aziende Sanitarie Locali e per lo svolgimento coordinato dei controlli sulle imprese agricole da parte dei diversi soggetti regionali preposti, al fine di evitare le duplicazioni ispettive.

Art. 15

Promozione e pubblicità territoriale dei prodotti lucani

1. Il Bilancio regionale provvede all'assegnazione delle risorse in favore del Dipartimento per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale per l'emanazione di bandi annuali a sostegno delle attività di promozione e pubblicità, in osservanza dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01).
2. Con Delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio regionale e, in prima applicazione, dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'accesso ai fondi regionali destinati all'attività promozionale e pubblicitaria. Nella concessione dei predetti fondi è data priorità alle iniziative promosse dalle realtà animatrici del territorio di cui al Titolo III della presente legge.

Art. 16
Servizi di Sviluppo Agricolo

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale provvede alla revisione del Piano triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 29 e s.m.i., al fine di favorire ogni sinergia con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, attenendosi anche ai principi di cui all'articolo 9 della presente legge.
2. Alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. all'articolo 3, comma 1, la lettera c), è così sostituita: "*c). Le organizzazioni di produttori e le associazioni di allevatori, purché aventi operatività su tutto il territorio regionale*";
 - b. all'articolo 3, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "*Il Piano assicura l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale anche attraverso la partecipazione degli imprenditori agricoli e loro organizzazioni alla fornitura di servizi di sviluppo*".
3. Al fine di raccordare le iniziative di ricerca e sperimentazione agraria sviluppate dalla Regione Basilicata con quelle attivate da altri soggetti sul territorio regionale, è istituito presso l'Assessorato per le Politiche e lo Sviluppo Rurale, con Delibera della Giunta regionale da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il "Tavolo di Concertazione Permanente della Ricerca Regionale". La Delibera di istituzione del Tavolo ne disciplinerà il funzionamento ed individuerà le priorità di finanziamento dei progetti.

ART. 17
Sviluppo delle filiere innovative

1. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le Politiche Agricole e lo Sviluppo Rurale, da adottarsi entro novanta

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le misure incentivanti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per lo sviluppo delle filiere innovative in agricoltura, con particolare riferimento alle filiere agroenergetiche.

2. Con la delibera di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le misure per favorire l'adesione della filiera agroenergetica lucana alle opportunità di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.